

# LA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Riferimenti normativi. - 2. Natura e oggetto della tassa. - 3. Riscossione della tassa. - 4. Modalità di pagamento della tassa. - 4.1. *Norme generali.* - 4.2. *Effetto del mancato o ritardato pagamento.* - 4.3. *Sanzioni per il mancato o il ritardato pagamento.* - 4.4. *Competenze per l'accertamento delle infrazioni.* - 4.5. *L'irrogazione delle sanzioni.* - 5. Ricorsi amministrativi. - 6. Decadenze e rimborsi. - 7. Esenzioni dal pagamento della tassa.

## 1. Riferimenti normativi

- **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641:** Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

- **D.M. 28 dicembre 1995:** Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

- **Legge 30 dicembre 2004, n. 311:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). **Art. 1, comma 300.**

(Suppl. Ord. alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004)

- **D.L. 31 gennaio 2005, n. 7:** Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. (G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005)

(Convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1 marzo 2005). **Art. 7**

- **Agenzia delle Entrate – Provvedimento 5 maggio 2005:** Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. (In vigore dal 1° giugno 2005).

- **D.M. 24 maggio 2005**: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

- **Agenzia delle Entrate - Circolare n. 11 del 3 aprile 2006** - Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005

## **2. Natura e oggetto della tassa**

Oggetto della tassa sulle concessioni governative, in linea con una tradizione secolare, sono, dunque, «**i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa**».

Sebbene non siano denominati specificamente, è facile dedurre che i provvedimenti e gli atti ai quali la norma fa riferimento altri non sono che le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, ecc., che di volta in volta vengono rilasciate dagli organi dell'Amministrazione pubblica per consentire agli interessati di compiere taluni atti e esercitare determinati diritti.

Ci si trova, dunque, di fronte ad un pagamento in qualche modo collegato ad un atto amministrativo. Questo collegamento ha fatto sì che le tasse sulle concessioni governative fossero citate come esempi tipici delle **tasse aventi natura corrispettiva**.

Anche la dottrina successiva alla riforma tributaria non ha mancato di ravvisare nelle tasse sulle concessioni governative l'originaria finalità commutativa.

Non bisogna dimenticare che la natura di tassa remunerativa, commisurata all'attività da svolgere per l'iscrizione nei registri, appare confermata anche dalla nota sentenza della Corte di Giustizia CEE del 20 aprile 1993, che ha costituito l'occasione per la riforma delle tasse sulle concessioni governative per gli atti sociali.

Viene peraltro lasciata al legislatore una discrezionalità nella determinazione forfettaria del costo dell'operazione di iscrizione, ma ciò non toglie che deve pur sempre trattarsi di importi almeno in parte correlati all'attività svolta dall'Amministrazione ed ai vantaggi e benefici derivanti dal conseguimento del provvedimento amministrativo.

Lo schema del prelievo è quello tipico delle ipotesi per le quali la legge dispone che il versamento debba avvenire prima dell'emanazione del provvedimento.

Il prelievo della tassa appare inserito nelle fasi del procedimento successive a quella di iniziativa (non è pertanto una tassa di domanda propriamente detta), ma anteriori all'emanazione del provvedimento.

In tale ottica devono essere letti gli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 641/72, che condizionano l'efficacia dell'atto amministrativo al pagamento della tassa e sanzionano il pubblico funzionario che abbia emanato l'atto senza il pagamento della tassa dovuta.

## **3. Riscossione della tassa**

L'articolo 2 del D.P.R. n. 641/72 stabilisce che l'obbligo del pagamento delle tasse è **legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento** e, a tale proposito, indica le varie specie di tassa alle quali l'atto amministrativo può essere assoggettato dal momento della sua formazione e fino a che dura la sua efficacia.

Esse sono:

1. **la tassa di rilascio**, la quale è dovuta quando viene emanato l'atto e va corrisposta «*non oltre la consegna di esso all'interessato*». Tale tributo, dunque, è dovuto per il solo fatto del rilascio del provvedimento, ancorché tardivo rispetto agli interessi del richiedente (*Ris. Min. Fin. n. 331532 del 4 giugno 1983*);
2. **la tassa di rinnovo**, la quale è dovuta sugli atti che, giunti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere;
3. **la tassa per il visto e quella per la vidimazione** debbono essere corrisposte al momento dell'espletamento della indicate formalità;
4. **la tassa annuale**, il cui obbligo di pagamento sorge alle scadenze fissate dalla legge per mantenere l'efficacia dell'atto.

L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone, infatti, che, nei casi espressamente indicati dalla tariffa, gli atti la cui validità vada oltre l'anno sono soggetti alla «tassa annuale» da corrispondersi entro il termine fissato dalla tariffa (di solito o entro il 31 dicembre dell'anno precedente o entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce), per ogni anno successivo a quello di emissione dell'atto.

Occorre, tuttavia, tener presente che quando non sia espressamente stabilito il termine entro il quale deve essere corrisposta la tassa annuale, questa deve essere assolta, per ogni anno di validità successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso, non oltre la scadenza dei periodi annuali decorrenti dalla data di emissione dell'atto medesimo (*Circ. Min. Fin. n. 13/432071 del 31 gennaio 1973*).

In particolare, per gli atti soggetti a tassa annuale che possono essere usati in modo discontinuo (ad es. passaporti, licenze di caccia, patenti di guida, ecc.), il tributo può essere corrisposto, dopo la relativa scadenza, al momento in cui si faccia uso del provvedimento (*Circ. Min. Fin. n. 63/322290 del 4 novembre 1978*).

La Direzione Generale delle Tasse ha escluso la possibilità che le tasse annuali di concessione governativa dovute per le diverse autorizzazioni intestate alla stessa ditta possano essere pagate cumulativamente con un unico versamento (*Ris. Min. Fin. n. 402328 e 405242 del 3 marzo 1988*).

## **4. Modalità di pagamento della tassa**

### **4.1. Norme generali**

L'articolo 3, nel fissare le modalità di pagamento, precisa che il tributo «in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa», si corrisponde nei seguenti modi:

1. **in modo ordinario**, effettuando il pagamento direttamente al competente Ufficio del Registro o con versamento da effettuarsi sull'apposito conto corrente postale a questi intestato. In questo caso, secondo quanto stabilito

dall'art. 4, il versamento va effettuato presso l'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione;

**2. in modo straordinario**, con l'applicazione di speciali marche al cui annullamento deve provvedere il pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero gli uffici e gli altri soggetti indicati, di volta in volta, nelle singole voci della tariffa. Tale speciale marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative è stata istituita con D.M. 12 dicembre 1979 e successivamente modificato dal D.M. 6 ottobre 1984 **a mezzo di apposite marche** (si vedano: D.M. 12 dicembre 1979; D.M. 6 ottobre 1984 D.M. 23 dicembre 1991 D.M. 2 settembre 1992; D.M. 23 dicembre 1992 e D.M. 29 dicembre 1993).

Con il D.M. 23 dicembre 1991 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, gli atti per i quali possono essere pagate le tasse sulle concessioni governative, oltre che in modo ordinario anche a mezzo marche, sono i seguenti:

- a) atti di cittadinanza e stato civile;
- b) licenza annuale per porto di pistola, ecc.;
- c) numerazione, bollatura e vidimazione annuale del libro giornale, del libro degli inventari, ecc.;
- d) numerazione, bollatura e vidimazione annuale dei libri diversi da quelli contemplati al numero d'ordine 72;
- e) autorizzazione a detenere macchine frigorifere;
- f) concessione o autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;
- g) licenze, autorizzazioni e concessioni per l'autotrasporto di merci;
- h) rilascio di patenti di abilitazione alla guida di veicoli.

Nel caso si prescelga il pagamento a mezzo marche, sia che si tratti di rilascio, che di rinnovo, di visto o di vidimazione, le stesse devono essere consegnate dall'interessato all'ufficio o al pubblico ufficiale che procede alla consegna dell'atto o alla vidimazione dei libri, il quale provvede all'annullamento delle medesime con l'apposizione del proprio timbro.

Le marche per il pagamento delle tasse relative agli atti di cui alle precedenti lettere e), f) e g) devono essere annullate da un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria o dagli uffici postali mediante l'apposizione della data e del proprio timbro.

Il comma 300 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per effetto delle modifiche recate dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, ha introdotto aumenti alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, tali aumenti sono indicati nell'allegato 2-ter alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le modifiche apportate si applicano **a decorrere dal 1° febbraio 2005** ad eccezione delle tasse sulle concessioni governative attualmente corrisposte in modo straordinario (mediante marche).

**Dal 1° giugno 2005**, tali marche, ai sensi del secondo comma, dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005 - analogamente a quanto precisato per l'imposta di bollo - **"... sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre**

1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell' articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni .”(cfr. punti 2.1 e 2.9).

La nuova modalità telematica di pagamento delle tasse di concessione governative **non si applica** ai seguenti atti:

- il rilascio del passaporto (art. 1 della tariffa);
- la licenza per porto di pistole e licenza per porto di fucile nella misura ridotta per guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione (articolo 4, nota 2; articolo 5, nota 2);
- gli abbonamenti alle diffusionsi televisive (articolo 17.1 lettera a) della tariffa);
- licenze o documenti sostitutivi per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 21 della tariffa);
- bollatura e numerazione di libri o registri da parte di società di capitali (articolo 23, nota n. 3).

#### **4.2. Effetti del mancato o ritardato pagamento**

L'atto amministrativo si dice “perfetto” quando è completamente formato in tutti gli elementi necessari per la sua efficacia.

Di solito l'atto amministrativo è “efficace” dal momento stesso in cui è perfetto. L'articolo 8 del D.P.R. n. 641/1972 stabilisce espressamente che «gli atti per i quali sono dovute le tasse **non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate**».

In conseguenza di tale principio è possibile affermare che la tassa di concessione governativa, pur non essendo un elemento essenziale ai fini della validità dell'atto amministrativo, ne lascia sospesi gli effetti finché non risulti adempiuto l'obbligo tributario che vi fa riferimento.

Pertanto, i titolari di autorizzazioni, di concessioni o di atti amministrativi, che nonostante il mancato pagamento della tassa, usino delle facoltà derivanti dal titolo, sono passibili non soltanto delle sanzioni fiscali di carattere amministrativo, ma anche di quelle più gravi di carattere penale previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

#### **4.3. Sanzioni per il mancato o ritardato pagamento**

Per quanto riguarda il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa, l'articolo 9 del D.P.R. n. 641/72 prevede delle sanzioni **sia a carico dell'interessato che a carico del pubblico ufficiale** che emette l'atto soggetto al pagamento del tributo.

Per effetto di quanto sopra, infatti:

- a) **a carico di colui che esercita un'attività soggetta a tassa di concessione governativa**, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103.29,00 euro;
- b) **a carico del pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative** senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, si applica la sanzione amministrativa da 103.29,00 a 516.46,00 euro, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Merita rilevare che, per effetto di quanto disposto con il comma 1 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le pene pecuniarie di cui si tratta «sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime».

Nella materia in esame, dato il principio di ordine generale secondo il quale la tassa di concessione governativa rappresenta il corrispettivo del servizio particolare reso dallo Stato al singolo, sia nell'attribuire efficacia giuridica alla sua legittima pretesa, sia nel garantirgli una determinata sfera d'azione sociale, deriva che, quando manca il provvedimento amministrativo (autorizzazione, licenza, concessione, ecc.) nel quale si compendia il servizio reso dallo Stato, non è dovuta alcuna tassa di concessione governativa ed il trasgressore è tenuto a pagare la sola sanzione per il mancato pagamento del tributo.

Siffatto criterio non trova, però, applicazione quando si tratta di «tasse annuali», di quelle cioè dovute indipendentemente da qualsiasi formalità o adempimento (visto, vidimazione, rinnovo) sul titolo cui la tassa si riferisce, per le quali l'obbligo di pagamento del tributo si determina in modo autonomo con la scadenza del termine stabilito per legge. Nel caso, quindi, di infrazioni relative a tali tasse ricorre l'obbligo di rispondere del tributo oltre che delle sanzioni anche nel caso che la relativa infrazione venga definita in via breve (*Circ. 31 gennaio 1973, n. 13/432071; Ris. 23 giugno 1982, n. 341688*).

#### **4.4. Competenze per l'accertamento delle infrazioni**

L' articolo 10 del D.P.R. n. 641/72 contiene disposizioni concernenti l'accertamento delle infrazioni e la ripartizione del provento delle pene pecuniarie.

Per quanto riguarda l'attribuzione della facoltà di accertare le infrazioni, essa compete, oltre agli ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza, anche ai funzionari del Ministero delle finanze specificamente designati, nonché ai funzionari e impiegati degli Uffici finanziari, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici stessi.

La competenza alla constatazione delle violazioni in materia di tasse ed imposte indirette deriva alla Guardia di finanza dalle singole leggi d'imposta che la conferiscono per diretta disposizione o mediante rinvio alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 artt. 24, 25, 30, 32, 34 e 35).

#### **4.5. L'irrogazione delle sanzioni**

A decorrere dal 1° gennaio 1992, in applicazione di quanto disposto con il comma 2 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.

I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di attuazione, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

Se non interviene la definizione della controversia, l'Ufficio del Registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera.

Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'Intendente di finanza territorialmente competente.

Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva.

Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre, entro 180 giorni dalla notifica della decisione dell'Intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso (*art. 11, comma 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202*).

**5. Ricorsi amministrativi** L'articolo 11 del D.P.R. n. 641/72 stabilisce che le controversie relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sono decise in via amministrativa dall'Intendente di finanza, con provvedimento motivato, avverso il quale è data la possibilità di ricorrere al Ministero delle finanze, qualora l'ammontare delle tasse e delle soprattasse sia superiore a 51.65,00 euro.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente e mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministero delle finanze, quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi 51.65,00 euro.

Esaurito l'iter del contenzioso amministrativo, il successivo articolo 12 stabilisce che, avverso le decisioni definitive, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di 90 giorni dalla data di notificazione della decisione.

Come si è potuto notare, analogamente a quanto stabilito per l'imposta di bollo e per l'imposta sugli spettacoli, anche per le tasse di concessione governativa con il decreto delegato è stato mantenuto l'istituto del ricorso gerarchico, ritenuto meno oneroso e di più semplice procedura.

A far data dal 1° gennaio 1992, tuttavia, per gli anzidetti tributi, l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ha fissato un diverso iter contenzioso. Difatti, in virtù di quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 16, il contribuente che non sia addivenuto ad una rapida definizione della controversia può presentare ricorso all'Intendente di finanza.

La decisione dell'Intendente di finanza, sui motivi di legittimità e di merito, è definitiva.

Esclusa, quindi la possibilità di adire il Ministero delle finanze in grado di appello, resta ferma al contribuente la possibilità di esperire l'azione giudiziaria. Avverso le decisioni definitive, di cui all'articolo 11, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

## **6. Decadenze e rimborsi**

L'articolo 13 del D.P.R. n. 641/72 fissa in **tre anni** il periodo di tempo entro il quale, a pena di decadenza, l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano il tributo in trattazione.

La decorrenza di tale periodo ha inizio **dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.**

Analogamente, il contribuente dovrà chiedere la restituzione delle tasse, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno nel quale abbia effettuato l'erroneo pagamento o abbia avuto notizia del rifiuto dell'atto soggetto a tassa. Giova sottolineare che, nonostante il decorso del termine triennale di decadenza, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione governativa non acquista efficacia sino a quando il tributo non venga corrisposto. In tal caso, però, non sono applicabili le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Si ha diritto al rimborso anche in tutte quelle ipotesi in cui, nel silenzio della norma, si è pagata una tassa di concessione governativa che la successiva evoluzione normativa ha dimostrato non dovuta.

Per tale ipotesi, non trattandosi di pagamento effettuato in modo erroneo, ma di una vera e propria somma non dovuta, si ritiene che non debba applicarsi il termine triennale previsto dall'art. 13, ma il più ampio termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del Codice civile.

Per poter conseguire il rimborso delle tasse indebitamente versate è necessario corredare la relativa domanda dell'originale del bollettino di conto corrente postale (*Ris. Min. Fin. n. 321547 del 9 agosto 1979 e n. 345189 del 2 febbraio 1985*).

L'Avvocatura dello Stato, a tale proposito, ha fra l'altro osservato che la prova consiste evidentemente nella esibizione dell'originale del bollettino o di altri atti di equivalente forza probatoria, quali la copia autentica o l'attestazione dell'Ufficio postale, in caso di smarrimento, ma fermo restando che quando il contribuente, pur non disponendo di tali documenti, sia in condizione di precisare gli estremi esatti del versamento, la stessa Amministrazione deve opportunamente verificare nella propria documentazione al fine di conseguire per tale via la prova del versamento (*Nota dell'Avvocatura dello Stato n. 34018 del 30 agosto 1984*).

Nel caso di specie la legge non prevede alcun obbligo giuridico di corresponsione di interessi moratori sulle somme indebitamente o erroneamente versate all'Erario.

Con Risoluzione 5 giugno 1979, n. 320878, sono state riconosciute legittime le richieste di rimborso di tributi pagati in forza di decreti legge non convertiti. Ciò in quanto detti provvedimenti perdono efficacia ex tunc (salvo che non sia prevista la sopravvivenza delle disposizioni nella legge di conversione di un successivo decreto legge riproposto).

**Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario** (mediante marche) (*art. 13, terzo comma, D.P.R. n. 641/1972*).

## **7. Esenzioni dal pagamento della tassa**

Secondo quanto disposto dall'art. 13-bis, comma 1, inserito dall'art. 18, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998 “Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.

Nel successivo comma 1-bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 3 giugno 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative “gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”